

ALLEGATO -E- al n° 4777/25774 di repertorio

S T A T U T O

Art. 1 - Fondazione

Viene istituita, con sede a Torino ed eretta in ente morale la "FONDAZIONE INTERNAZIONALE LUIGI EINAUDI".

Art. 2 - Finalità della Fondazione

Scopo della Fondazione è quello di formare, nel campo degli studi economici, politici e storici, giovani studiosi e di allestire strumenti di lavoro adatti alle necessità di una società moderna.

In collaborazione con Università ed Istituzioni di ricerca italiane e straniere sarà compito della Fondazione di fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un lavoro proficuo, non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discepoli, continui scambi di idee, condizioni favorevoli di ricerca, possibilità di allargare gli oris-

Donnyandunifig

zonti, forzatamente ristretti, di un solo centro di studio.

Inoltre la Fondazione dovrà :

1) continuare ed incrementare le collezioni della Biblioteca di Luigi Einaudi, rendendola strumento di lavoro sempre più adatto ai suoi programmi;

2) raccogliere materiali, manoscritti, lettere di e su Luigi Einaudi e curarne la catalogazione ed eventuale pubblicazione;

3) promuovere la stampa del catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi, così come essa era costituita alla fine del millenovecentosessantuno, e di quelle altre pubblicazioni che l'attività della Fondazione renderà opportune.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito :

1) dalla Biblioteca di Luigi Einaudi, che verrà apportata in dono alla Fondazione dalla Famiglia, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 12;

2) dal fondo di dotazione originario e dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo, dallo stesso;

3) da beni mobili ed immobili, da eventuali sussidi convenzionati destinabili dai Fondatori, nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le perven-

passero.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione :

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Comitato Scientifico;
- 3) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di undici membri, di cui sei in rappresentanza degli enti fondatori.

Essi, tranne il Presidente del Comitato Scientifico, sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio sceglie fra i suoi componenti il Presidente, il quale rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Consiglio è pertanto composto come segue :

il rappresentante della Famiglia Einaudi, designato dalla Signora Ida Felleggrini vedova Einaudi, e dai figli Mario, Roberto e Giulio (e, dopo la loro morte, da tre persone rispettivamente designate da ciascuno dei figli, oppure, in caso di mancata designazione, dal primogenito di ciascuno atipito);

- due rappresentanti rispettivamente della Provincia di Torino e del Comune di Torino, designati dai competenti organi;

- tre rappresentanti rispettivamente dell'Istituto Bancario di San Paolo, della Cassa di Risparmio di Torino e della FIAT, designati dai rispettivi competenti organi.

- un rappresentante dello Stato nominato dal Ministro del Bilancio;

- un rappresentante dell'Università di Torino, nominato dal Rettore su designazione del Senato Accademico;

+ il Presidente del Comitato Scientifico;

- due rappresentanti degli altri enti sovvenzionati, sia pubblici che privati, non compresi tra i fondatori, da designarsi collegialmente con voto plurimo, proporzionale all'entità del contributo assicurato, dall'Assemblea degli enti suddetti.

In caso di vacanze di un seggio consiliare protratta per oltre sei mesi, provvede alla nomina il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, ove possibile, degli interessi da rappresentare.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione - Funzioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

Esso delibera in ordine alla amministrazione dei beni, alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché al regolamento dei rapporti col personale della Fondazione, in particolare :

- 1) approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo;
- 2) dispone il più sicuro e conveniente impiego dei fondi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in azioni od obbligazioni industriali, ovvero in beni immobili;
- 3) nomina i membri del Comitato Scientifico, ai sensi dell'articolo 7;
- 4) provvede alla redazione ed all'aggiornamento del regolamento della Fondazione in base alle proposte del Comitato Scientifico.

Art. 7 - Il Comitato Scientifico - Composizione

Il Comitato Scientifico è composto di undici membri, i quali durano in carica cinque anni (tranne l'eccezione iniziale prevista dall'articolo 12) e sono rieleggibili.

Essi scendono dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.

In caso di vacanza in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alle nuove

[Handwritten signature]

nomine su designazione del Comitato stesso.

Ove la designazione non venga accolta, il Comitato propone una terna di nomi, fra i quali il Consiglio di Amministrazione fa la sua scelta.

Queste deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei presenti e con un minimo di cinque voti favorevoli.

In caso di vacanza non dovuta a scadenza del mandato, si procede alla sostituzione limitatamente al restante periodo del quinquennio relativo al posto vacante.

Il Comitato Scientifico nomina nel proprio seno :

1) il Presidente, il quale dura in carica un anno e non può venire rieletto l'anno immediatamente successivo (tranne l'eccezione iniziale prevista dall'articolo 12);

2) il Direttore della Biblioteca, che rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 8 - Il Comitato Scientifico - Funzioni

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta al mese, da ottobre a luglio, può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Il Comitato Scientifico, entro il quadro del bilancio

44

fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione determina, promuove e dirige le attività scientifiche della Fondazione, assegna le borse di studio, provvede agli incarichi di insegnamento ed in genere cura le iniziative previste dall'articolo 2 inteso al raggiungimento dei fini della Fondazione.

Esso è ispirato e protetto nella condotta della sua attività dal principio della libertà della ricerca e dell'insegnamento.

Per attuare i fini della Fondazione, il Comitato Scientifico :

- 1) concede borse di studio per l'Italia e per l'Estero;
- 2) organizza seminari per i borsisti ed altri partecipanti;
- 3) invita a partecipare alle attività della Fondazione quelle persone, di qualsiasi paese, che con la loro presenza ed insegnamento possono contribuire al raggiungimento dei fini prefissi;
- 4) promuove riunioni intese a facilitare e stimolare le ricerche in corso sotto i suoi auspici;
- 5) cura la pubblicazione di quei lavori, frutto degli studi da essa promossi, che risultassero degni di stampa;
- 6) finanzia programmi individuali e collettivi

di ricerca;

7) incoraggia infine tutte quelle attività che, a suo giudizio, rispondono ai propri fini.

Art. 9 - Revisori dei conti - Composizione

Il Collegio dei Revisori dei conti é composto di tre membri e cioè :

- 1) il Ragioniere Capo della Provincia di Torino;
- 2) il Ragioniere Capo del Comune di Torino;
- 3) il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria dell'Università di Torino.

Art. 10 - Revisori dei conti - Funzioni -

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Modifiche statutarie -

Le modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate, con la maggioranza di due terzi dei presenti, da un'assemblea costituita dai membri del Consiglio di Amministrazione, dai membri del Comitato

Scientifico e dai tre rappresentanti della Famiglia Einaudi di cui all'articolo 5.

Art. 12 - Norme finali e transitorie

1) La Biblioteca di Luigi Einaudi, che la Famiglia Einaudi apporterà in dono alla Fondazione, comprende i libri, gli opuscoli, la raccolta di riviste e le altre collezioni a stampa esistenti a Dogliani ed a Roma, ad eccezione del materiale contenuto negli scaffali dello studio-scala di Luigi Einaudi a Dogliani e dei libri di letteratura ed arte.

Quella parte della Biblioteca che verrà così conservata dalla Famiglia sarà ugualmente a disposizione degli studiosi che, autorizzati dalla Fondazione, volessero utilizzarla.

La Biblioteca si intenderà donata e verrà trasferita a Torino, nella sede della Fondazione, appena saranno disponibili e funzionanti locali e servizi atti ad accoglierla e risulteranno di effettivo pronto utilizzo mezzi finanziari e tecnici adeguati alla sua sistemazione, alla sua conservazione, al suo uso ed al suo sviluppo: condizioni tutte per la cui verifica viene stabilito il termine di due anni dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di erezione in Ente morale.

2) All'atto della costituzione della Fondazione

1) Fondatori designano i membri del Comitato Scientifico, e nella sua prima seduta, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di tale nomina, provvede a designare, mediante sorteggio, tre membri del Comitato Scientifico destinati a restare in carica per tre anni, quattro per quattro e quattro per cinque anni.

2) All'atto della costituzione della Fondazione, i Fondatori designano il Presidente del Comitato Scientifico, anche per un periodo di tempo superiore a quello previsto dall'articolo 7.

FIRMATI : GIUSEPPE GROSSO

ING. GIANCARLO ANSELMETTI

MARIO EINAUDI

SALVATORE de DOMINICIS

FILIPPO DELLA CASA

ANGELO COLOMBO

LUCIANO JONA

MILCARE CICOTERO teste

GIUSEPPE CAFASSO teste

DOTT. MANDELLI SILVIO Notaio..

=====

Registrato a Torino il 27 Luglio 1964 al N°2440

con L. 6.820.=

Copia conforme all'originale firmato a mente di
Legge.

Torino, 30 Luglio 1964

Donnyandunifur

